COMMISSIONE VI

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

XXVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SEGNI**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Seguito della discussione*):

BADALONI MARIA ed altri: Istituzione del ruolo in soprannumero dei maestri delle scuole elementari statali e norme per la copertura dei posti relativi. (656) 271

PRESIDENTE . 271, 272, 273, 274, 275, 276, 278, 281, 282, 283, 284

DE LAURO MATERA ANNA 271, 272, 273, 279

BADALONI MARIA. . . 272, 273, 275, 276, 277, 278, 280, 284

PITZALIS 272, 273

LOZZA . . 272, 273, 274, 275, 277, 278, 281

PERDONÀ 273

BUZZI 274, 279

MORO 275, 277

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. 276, 282, 283

CAVALIERE STEFANO 280, 281

SCIORILLI BORRELLI 281, 284

FABRIANI 283

La seduta comincia alle 9.

GOTELLI ANGELA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Badaloni Maria ed altri: Istituzione del ruolo in soprannumero dei maestri delle scuole elementari statali e norme per la copertura dei posti relativi. (656).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Badaloni Maria ed altri: Istituzione del ruolo in soprannumero dei maestri delle scuole elementari statali e norme per la copertura dei posti relativi.

Nella precedente seduta, abbiano esaminato ed approvato l'articolo 1 e iniziato l'esame dell'articolo 2. Ne do di nuovo lettura:

« I posti del ruolo in soprannumero sono messi a concorso insieme con i posti di ruolo organico vacanti. I vincitori dei concorsi sono nominati, seguendo l'ordine della graduatoria, nei posti di ruolo organico disponibili, con la qualifica di straordinario, e quando tali posti siano stati coperti, nei posti in soprannumero con la qualifica di maestri di ruolo soprannumerario.

Il vincitore del concorso cui spetti la nomina a straordinario in un posto di ruolo organico, non può rinunziarvi per ottenere la nomina a maestro di ruolo soprannumerario per effetto dello stesso concorso ».

L'onorevole De Lauro Matera Anna aveva proposto il seguente emendamento:

« *Al primo comma, dopo le parole*: con i posti di ruolo organico vacanti, *aggiungere le altre*: di cui all'articolo 6 e con quelli che eventualmente rimanessero vacanti dopo la immissione nel ruolo organico dei maestri in soprannumero a norma dell'articolo 5 ».

Pregherei l'onorevole collega di illustrarlo di nuovo, eventualmente tenendo conto della discussione già svoltasi.

DE LAURO MATERA ANNA. Come già dissi l'altra volta, l'emendamento non contiene nulla di nuovo, ma vuole soltanto rendere più chiaro il testo.

Nell'emendamento, poi, va sostituita la parola « scoperti » all'altra « vacanti », proprio per rendere più evidente lo scopo che l'emendamento si propone, quello cioè, di precisare che se in una provincia esiste un numero di posti di ruolo organico superiore a quello dei maestri del ruolo in soprannumero, i posti che rimanessero eventualmente scoperti dopo la immissione dei maestri in soprannumero nel ruolo organico, saranno messi a concorso.

PRESIDENTE. La prima parte dell'articolo, quindi, dovrebbe recitare così:

« I posti del ruolo in soprannumero sono messi a concorso insieme con i posti di ruolo organico vacanti di cui all'articolo 6 e con quelli che eventualmente rimanessero scoperti dopo l'immissione nel ruolo organico dei maestri in soprannumero a norma dell'articolo 5 ».

Però, non mi pare che usare nello stesso articolo due termini diversi chiarisca molto la situazione.

Quale diverso significato ha « scoperti » rispetto a « vacanti » ?

BADALONI MARIA. Nello scorsa seduta, la onorevole De Lauro ed io non ci eravamo comprese. La collega si preoccupava che alcuni posti non coperti dai maestri del ruolo in soprannumero solo perché questi erano meno del numero dei posti di ruolo effettivamente vacanti, non fossero messi a concorso. La mia preoccupazione, invece, era un'altra: quella, cioè, che oltre ai posti di cui all'articolo 6 e a quelli che eventualmente restassero scoperti, si rendessero vacanti altri posti ancora dopo l'immissione dei maestri del ruolo in soprannumero, la quale avviene al 1° ottobre. Allora, se si rendono vacanti altri posti dopo questa data e vengono messi a concorso, restano sottratti alla immissione dei maestri in soprannumero per il 1° ottobre successivo.

Quindi, ogni due anni avverrebbe una disparità di trattamento, in quanto non tutti i posti di ruolo organico sarebbero coperti da maestri del ruolo in soprannumero che devono passare nel ruolo organico.

Per ovviare a questo inconveniente, si è pensato di modificare l'emendamento sostituendo, nella parte che si aggiunge, alla parola « vacanti » l'altra « scoperti ».

PRESIDENTE. Ma sono anche questi vacanti. In entrambi i casi, si tratta di posti che non hanno un titolare. Non vedo perché, per dire la stessa cosa, si debbano usare due termini diversi. Il concetto è giusto, è la formulazione che non mi convince.

DE LAURO MATERA ANNA. Penso, onorevole Badaloni, che la sua preoccupazione possa essere superata dal fatto che nell'emendamento si dice: « rimanessero vacanti ». Il concetto è chiaro, non si presta ad altre interpretazioni. Se si volesse alludere ai posti che diventassero vacanti in seguito, si sarebbe detto: che si rendessero vacanti.

PRESIDENTE. Mi pare che questa formulazione potrebbe dar luogo ad interpretazioni inesatte. Diciamolo chiaramente che deve trattarsi dei posti vacanti al 1° ottobre. Perché anche dopo l'immissione dei maestri del ruolo in soprannumero nel ruolo organico, se per malattia, o sostituzione, o collocamento a riposo d'ufficio, si scoprono dei posti, anche questi rimangono vacanti. La espressione « eventualmente » accenna il concetto, ma non è sufficientemente esplicito.

La preoccupazione della onorevole De Lauro è che i posti, i quali al 1° ottobre non possono essere coperti col passaggio dei maestri del ruolo in soprannumero nel ruolo organico, devono essere anche essi messi a concorso. E sul concetto siamo d'accordo. Però mi pare che sarebbe bene precisare la formulazione.

DE LAURO MATERA ANNA. Se dicessimo: « ...che rimanessero vacanti e con quelli che eventualmente rimanessero vacanti alla data del 1° ottobre di ciascun anno dopo la immissione nel ruolo organico... » non vi potrebbero essere dubbi circa l'interpretazione. E così eliminiamo anche la preoccupazione della collega Badaloni per i posti che si rendessero vacanti in seguito.

PITZALIS. Ho una preoccupazione: e se non ci fossero posti di ruolo vacanti ? I posti in soprannumero, in tal caso, resteranno accantonati ?

BADALONI MARIA. Ci sono sempre posti di ruolo organico, perché esiste la riserva dell'articolo 6.

PITZALIS. Si può verificare l'ipotesi che in una sede non resti nemmeno un posto di ruolo organico vacante; questi posti in soprannumero, chiedo, resteranno accantonati in attesa che vi siano posti di ruolo ?

LOZZA. Ho già detto l'altra volta che potrà accadere che siano messi a concorso nessun posto di ruolo organico e un certo numero di posti di ruolo soprannumerario.

PRESIDENTE. Il dubbio sollevato dall'onorevole Pitzalis è serio.

PITZALIS. Anche perché noi stabiliamo che vengono nominati nei posti del ruolo soprannumerario coloro che nella graduatoria vengono dopo i vincitori dei posti di ruolo

organico. Il meccanismo, quindi, è che si potranno mettere a concorso posti in soprannumero solo quando in quella provincia ci siano posti di ruolo; perché altrimenti non si può applicare neanche il meccanismo della nomina dei maestri soprannumerari, che è successiva a quella dei vincitori dei posti di ruolo. L'applicazione della legge in sede provinciale viene fatta in questo modo, e il provveditore non si arbitrerà mai a bandire i concorsi per posti in soprannumero, se non c'è la legge che lo autorizzi. L'ipotesi è sempre possibile.

PRESIDENTE. L'obiezione dell'onorevole Pitzalis mi sembra seria. Bisogna trovare una formula la quale dica chiaramente che si possono bandire i concorsi per i posti in soprannumero anche se non ci sono posti di organico da mettere a concorso.

Sospendo la seduta per qualche minuto per trovare la formula idonea.

(*La seduta, sospesa alle 9,30 è ripresa alle 9,50*).

PRESIDENTE. Siccome nell'articolo 1 non abbiamo parlato di ruolo organico, ma di ruolo di cui al decreto 2 maggio 1947, dobbiamo anzitutto ripetere questa formulazione per ragioni di euritmia.

PITZALIS. Desidero fare un altro rilievo. Nel primo comma dell'articolo 2 si dice: « I vincitori dei concorsi... ». Io non capisco questa espressione perché il concorso è unico, per quanto esso permetta l'accesso a due posti diversi.

DE LAURO MATERA ANNA. Si potrebbe dire semplicemente: « I vincitori ».

PITZALIS. Ritengo anche superfluo dire che il vincitore del posto di ruolo organico viene inquadrato con la qualifica di straordinario. È una ripetizione della legge vigente: oggi chiunque vinca un concorso, viene inquadrato come straordinario.

LOZZA. La precisazione è opportuna in considerazione del successivo articolo 5.

PITZALIS. Noi non innoviamo nulla per i concorsi ordinari. Ci dobbiamo preoccupare soltanto di questi maestri in soprannumero. La legge, a mio giudizio, va snellita.

PRESIDENTE. Io proporrei di sostituire la prima parte del primo comma dell'articolo 2 con il seguente nuovo comma:

« I posti del ruolo in soprannumero vacanti sono messi a concorso ogni biennio. I posti del ruolo previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 maggio 1947, n. 499, che siano rimasti vacanti dopo le immissioni di cui al successivo articolo 5, e quelli di cui all'articolo 6 della presente legge, sono messi a concorso insieme con i posti vacanti del ruolo in soprannumero ».

La restante parte del comma primo, diverrà comma secondo.

DE LAURO MATERA ANNA. Siamo d'accordo.

PRESIDENTE Pongo in votazione il primo comma nel testo che ho letto.

(*È approvato*).

LOZZA. Sarebbe bene sopprimere nel secondo comma le parole: « dei concorsi », e « con la qualifica di straordinario », perché sappiamo che chi entra nel ruolo organico, entra come straordinario.

BADALONI MARIA. Siccome ci sono i maestri in soprannumero, è bene precisare che coloro i quali sono assunti nel ruolo organico, sono assunti alle normali condizioni, quindi con la qualifica di straordinario. Se non ci fossero i maestri in soprannumero, la precisazione sarebbe superflua.

LOZZA. Ma se non si dice niente, è evidente che si applicano le disposizioni vigenti.

PERDONÀ. La precisazione mi pare sia superflua, perché chi entra in ruolo, entra sempre come straordinario.

PRESIDENTE. Onorevole Badaloni, non mi pare che vi possano essere dubbi, perché il ruolo così detto organico è regolato dalla legge del 1947; quindi chi entra in questo ruolo, in base alla legge del 1947, entra come straordinario.

Piuttosto, bisognerà coordinare questo secondo comma col primo, perché questa parte del primo comma che ora diventa secondo comma, era formulata in relazione a un concorso che era supposto sempre, sia per i posti di ruolo organico, sia per quelli di ruolo soprannumerario.

LOZZA. Ma era un unico concorso.

PRESIDENTE. Sì, e rimane un unico concorso anche ora, se ci sono posti dei due ruoli vacanti. Però, dobbiamo considerare, per chiarezza, l'ipotesi che sia stato bandito solo per posti del ruolo in soprannumero. Si potrebbe dire: « I vincitori dei concorsi sono nominati secondo l'ordine della graduatoria nei posti del ruolo di cui al decreto 2 maggio 1947, che eventualmente fossero stati messi a concorso ».

DE LAURO MATERA ANNA. Nel testo c'è la parola « disponibili », che in un certo senso significa questo.

BUZZI. Forse sarebbe bene dirlo esplicitamente aggiungendo:

« Nel caso in cui il concorso sia stato bandito soltanto per posti di ruolo in soprannumero, la nomina dei vincitori verrà fatta come maestri di ruolo soprannumerario, seguendo l'ordine della graduatoria ».

Anche in questo caso bisogna studiare attentamente la formula per non suscitare gli scrupoli dell'Amministrazione e della Corte dei conti.

PRESIDENTE. La soluzione proposta dall'onorevole Buzzi mi pare la migliore.

Quindi, il comma secondo resterebbe così formulato, (eliminando le parole cui ha già accennato l'onorevole Lozza):

« I vincitori sono nominati, seguendo l'ordine della graduatoria, nei posti di ruolo organico disponibili, e, quando tali posti siano stati coperti, nei posti in soprannumero con la qualifica di maestri di ruolo soprannumerario. Nel caso in cui il concorso sia stato bandito soltanto per posti di ruolo in soprannumero, la nomina dei vincitori verrà fatta come maestri di ruolo soprannumerario, seguendo l'ordine della graduatoria ».

Pongo in votazione questo secondo comma.

(*È approvato*).

Il secondo comma del testo diventa il terzo. Ne do lettura:

« Il vincitore del concorso cui spetti la nomina a straordinario in un posto di ruolo organico, non può rinunziarvi per ottenere la nomina a maestro di ruolo soprannumerario per effetto dello stesso concorso ».

LOZZA. Prima abbiamo detto « i vincitori », ora invece parliamo del « vincitore ».

BUZZI. Qui è giusto il singolare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo terzo comma.

(*È approvato*).

L'articolo 2 risulta, pertanto, così formulato:

« I posti del ruolo in soprannumero vacanti sono messi a concorso ogni biennio. I posti del ruolo previsto con il decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, che siano rimasti eventualmente vacanti dopo le immissioni di cui al successivo articolo 5 e quelli di cui all'articolo 6 della presente legge, sono messi a concorso insieme con i posti vacanti del ruolo in soprannumero.

I vincitori sono nominati, seguendo l'ordine della graduatoria, nei posti disponibili del ruolo di cui al predetto decreto e, quando tali posti siano stati coperti, nei posti in soprannumero con la qualifica di maestri di ruolo soprannumerario. Nel caso in cui il concorso sia stato bandito soltanto per posti di ruolo in soprannumero, la nomina dei vincitori verrà fatta come maestri del ruolo soprannumerario secondo l'ordine della graduatoria.

Il vincitore del concorso cui spetti la nomina a straordinario in un posto di ruolo organico, non può rinunziarvi per ottenere la nomina a maestro di ruolo soprannumerario per effetto dello stesso concorso ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

« Al maestro del ruolo in soprannumero spettano lo stipendio iniziale e tutti gli altri assegni e le indennità previste per il grado di maestro straordinario di prima nomina, con diritto agli aumenti di stipendio nel grado ».

L'onorevole Lozza aveva proposto di sostituirlo con il seguente:

« Le disposizioni che regolano la carriera dei maestri di ruolo organico sono estese ai maestri del ruolo in soprannumero ».

Mi ha però dichiarato di ritirare il suo emendamento riservandosi di riproporlo nella forma di una proposta di legge.

LOZZA. È evidente che chi segue ciò che stiamo facendo, comprende che, secondo il principio della gradualità, questo problema dovrà essere affrontato in futuro, per arrivare ad un certo momento alla trasformazione di questi maestri in soprannumero in maestri del ruolo organico, quando ci saranno tutti i posti.

Quindi, io ritiro l'emendamento e, quando la legge sarà in atto, vedrò di proporlo come nuova legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4:

« Durante la permanenza nel ruolo in soprannumero il maestro è assegnato ad un circolo didattico, a disposizione del direttore il quale utilizzerà la sua opera nei posti di

fatto vacanti, compresi quelli di cui sono titolari i maestri comunque distaccati, o per supplire i maestri temporaneamente assenti.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a disciplinare particolarmente, con propria ordinanza, l'utilizzazione dei maestri soprannumerari, nonché il loro eventuale trasferimento ».

A questo articolo propongo un emendamento aggiuntivo al secondo comma, del seguente tenore:

« avendo riguardo alla loro permanenza nella sede, compatibilmente con le esigenze di servizio ».

L'emendamento ha lo scopo di evitare troppo rapidi spostamenti dei maestri da un circolo didattico all'altro.

LOZZA. Vorrei fare un'osservazione, perché desidero che rimanga a verbale, circa l'utilizzazione che dovrà essere fatta di questi maestri del ruolo in soprannumero.

Io non vorrei che essi finissero a coprire i posti dei corsi di scuola popolare.

PRESIDENTE. No, questi sono maestri di ruolo.

MORO. In caso, andranno all'Istituto di statistica.

PRESIDENTE. All'Istituto di statistica andranno col loro consenso.

LOZZA. Io mi preoccupo che ad un certo momento un direttore, avendo un posto scoperto che verrebbe sistemato senza spesa, immetta uno di questi insegnanti in un corso popolare.

Desidero, quindi, che tutto ciò resti a verbale, perché al momento opportuno si potrà esaminare il verbale stesso; poiché questo abuso avverrà di sicuro.

Sarà una delle utilizzazioni di questi maestri, quando qualcuno di essi dovesse restare inattivo.

BADALONI MARIA. Per i maestri dei corsi popolari è prevista una nomina con particolari norme.

LOZZA. Lasciatemi il dubbio e lasciatemi cercare una garanzia nelle dichiarazioni trascritte a verbale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo già letto.

(*È approvato*).

L'articolo 4 recita ora così:

« Durante la permanenza nel ruolo in soprannumero il maestro è assegnato ad un circolo didattico, a disposizione del direttore il quale utilizzerà la sua opera nei posti di fatto vacanti, compresi quelli di cui sono titolari i maestri comunque distaccati, o per supplire i maestri temporaneamente assenti.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a disciplinare particolarmente, con propria ordinanza, l'utilizzazione dei maestri soprannumerari, nonché il loro eventuale trasferimento, avendo riguardo alla loro permanenza nella sede, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5:

« All'inizio di ogni anno scolastico i maestri del ruolo in soprannumero saranno progressivamente assunti nel ruolo organico nel limite dei posti di tale ruolo che si siano resi giuridicamente vacanti durante l'anno scolastico precedente, fino alla data anzidetta, esclusi i posti riservati ai sensi dell'articolo 6.

I maestri soprannumerari che passano nel ruolo organico sono nominati straordinari continuando a percepire gli assegni del grado iniziale con diritto alla progressione economica nello stesso grado in base all'anzianità di servizio già acquisita nel ruolo in soprannumero. Il servizio prestato nel ruolo soprannumerario è valutato per non più di due anni ai fini del periodo di prova nel ruolo organico per la promozione ad ordinario. Superato il periodo di prova i maestri stessi vengono nominati ordinari con una anzianità di servizio pari a quella che avevano nel ruolo in soprannumero, detratti gli anni già valutati per il compimento del periodo di prova.

I maestri nominati straordinari, ai sensi del comma precedente, saranno assegnati in via definitiva alle sedi che risultano vacanti dopo l'effettuazione dei trasferimenti; in mancanza di sedi di risulta, essi saranno assegnati, in via provvisoria, ad una sede comunque disponibile rinviando l'assegnazione definitiva all'anno scolastico successivo per le sedi che risulteranno disponibili dopo l'effettuazione dei trasferimenti ».

È da tener presente che al primo comma bisogna sostituire alla parola « assunti » l'altra immessi », per essere conformi con l'articolo 2 in cui si è parlato di immissione. Non vi sono altri emendamenti. Resta inteso anche che in sede di coordinamento sostituiremo, in tutta la legge, alle parole « ruolo organico »

le altre « ruolo di cui al decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499 ».

(*Così rimane stabilito*).

BADALONI MARIA. Vorrei rendere più chiaro l'ultimo comma eliminando le parole « in mancanza di sedi di risulta, essi saranno assegnati ». Al loro posto andrebbe messa una « e ».

Ho visto infatti, che qualcuno non comprendeva il significato delle parole « in mancanza di sedi di risulta ».

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io non ho nessuna obiezione per questa modifica.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5 che con le modifiche proposte suona in questi termini:

« All'inizio di ogni anno scolastico i maestri del ruolo in soprannumero saranno progressivamente immessi nel ruolo previsto con il decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, nel limite dei posti di tale ruolo che si siano resi giuridicamente vacanti durante l'anno scolastico precedente, fino alla data anzidetta, esclusi i posti riservati ai sensi dell'articolo 6.

I maestri soprannumerari che passano nel ruolo di cui al predetto decreto sono nominati straordinari continuando a percepire gli assegni del grado iniziale con diritto alla progressione economica nello stesso grado in base all'anzianità di servizio già acquisita nel ruolo in soprannumero. Il servizio prestato nel ruolo soprannumerario è valutato per non più di due anni ai fini del periodo di prova nel ruolo di cui al citato decreto per la promozione ad ordinario. Superato il periodo di prova i maestri stessi vengono nominati ordinari con una anzianità di servizio pari a quella che avevano nel ruolo in soprannumero, detratti gli anni già valutati per il compimento del periodo di prova.

I maestri nominati straordinari, ai sensi del comma precedente, saranno assegnati, in via definitiva, alle sedi che risultano vacanti dopo l'effettuazione dei trasferimenti, e, in via provvisoria, ad una sede comunque disponibile rinviando l'assegnazione definitiva all'anno scolastico successivo per le sedi che risulteranno disponibili dopo l'effettuazione dei trasferimenti ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 6:

« Nella determinazione del numero dei posti vacanti da considerarsi disponibili per l'immissione nel ruolo previsto con il decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, dei maestri soprannumerari ai sensi dell'articolo precedente, nonché per l'assegnazione della sede, vanno esclusi i posti vacanti nei comuni capoluoghi di provincia, i quali continueranno ad essere conferiti a norma del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 817, ratificato, con modificazioni, con la legge 26 giugno 1951, n. 550.

Dal numero dei posti vacanti nei comuni diversi dal capoluogo di provincia da considerare disponibili per lo scopo anzidetto, vanno inoltre detratte:

a) le aliquote riservate per l'assunzione di maestri compresi nelle graduatorie ad esaurimento dei concorsi magistrali previste da norme speciali di leggi, in quanto tali graduatorie non siano ancora esaurite;

b) l'aliquota di un quinto dei posti da riservare per eventuali trasferimenti da altre province. Qualora solo parte del quinto dei posti sia coperto mediante trasferimento da altre province, i posti residui saranno aggiunti a quelli a disposizione dei maestri soprannumerari per l'immissione nel ruolo di cui al predetto decreto ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 7:

« Nella prima attuazione del ruolo soprannumerario previsto negli articoli precedenti, il contingente dei posti costituenti il ruolo stesso in ogni provincia, sarà conferito:

a) per il 60 per cento mediante concorso speciale per titoli, riservato ai maestri che in un concorso magistrale per titoli ed esami indetto dai Provveditorati agli studi o dall'Assessorato per la pubblica istruzione della Regione siciliana abbiano conseguito l'idoneità, riportando una votazione complessiva non inferiore a 105 su 175;

b) per il 40 per cento mediante concorso speciale per titoli ed esame riservato:

ai maestri che, trovandosi nelle condizioni stabilite dagli articoli 1 e 2 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e dall'articolo 1 del decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 141 e successive estensioni, non abbiano potuto partecipare ai concorsi magistrali riservati ai reduci, svoltisi ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373;

ai maestri che abbiano superato le prove d'esame in precedenti concorsi indetti dai Provveditorati agli studi o dall'Assessorato per la pubblica istruzione della Regione siciliana, e abbiano almeno due anni di ser-

vizio fuori duolo compiuto nelle scuole elementari statali entro l'ultimo decennio con qualifica non inferiore a « buono »;

ai maestri che abbiano quattro anni di servizio fuori ruolo compiuto nelle scuole elementari statali entro l'ultimo decennio con qualifica non inferiore a « buono ».

MORO. Sono, in questa mia presa di posizione, coerente a quanto ho sempre sostenuto in questa Commissione, anche nel corso della passata legislatura. Mi rendo conto che vi è l'esigenza di assicurare una certa tranquillità a coloro che abbiano acquisito titoli di anzianità, ed anche, qualche volta, di merito, come nel caso dell'idoneità; ma sono preoccupato, in questo momento, come lo sono stato sempre in passato, per quello che fatalmente comporta tale sistemazione, e cioè la mortificazione del merito e dell'intelligenza, quali si vengono affermando attraverso le leve giovanili dei nuovi diplomati, in questo caso come in altri che abbiamo considerato di nuovi laureati.

L'applicazione prevista per la prima volta dall'articolo 7 di questo ruolo soprannumerario, comporta che i posti così disponibili siano totalmente attribuiti, attraverso concorsi speciali, per il 60 per cento agli idonei e per il 40 per cento a coloro che già insegnano da alcuni anni; salvo particolari, questo è il senso dell'articolo 7.

Io mi domando che cosa accadrà, allora, dei giovani diplomati, i quali praticamente, attraverso l'applicazione di questo articolo, si vedono bloccato completamente l'accesso ai ruoli magistrali, presumibilmente per due anni almeno, in quanto si vengono a coprire totalmente i posti vacanti.

Io non intendo contestare l'opportunità che, per una certa aliquota, queste attribuzioni di posti siano riservate a categorie speciali, ma ritengo che non faremmo opera di giustizia nei confronti dei giovani se non dessimo ad essi la possibilità, per una certa percentuale, di accedere fin da ora, attraverso un regolare concorso, nei posti di ruolo soprannumerario.

Pertanto, propongo che si abbassino le aliquote, previste nella misura del 60 e 40 per cento, in modo che resti un certo margine, che dovrebbe essere del 10 per cento, per i normali concorsi a favore dei giovani diplomati, che credo non possiamo né dobbiamo dimenticare.

BADALONI MARIA. Non sono d'accordo con l'onorevole Moro per le ragioni che adesso esporrò.

La preoccupazione che ha guidato la stesura di questa legge, è stata proprio quella di non togliere niente ai giovani che vogliono dare il concorso, e solo per questo motivo si è previsto un concorso speciale con queste aliquote in una sede straordinaria, per la prima copertura dei posti del ruolo in soprannumero; poiché con questa legge non sono interrotti i concorsi normali, tanto è vero che sono già stati annunciati e stanno per essere fatti i bandi dei concorsi provinciali di quest'anno, per i posti di ruolo organico normale.

Questo è un provvedimento straordinario che istituisce posti di ruolo in soprannumero, e ciò facendo toglie i posti di incaricato, di provvisorio, e di supplente che ci sono attualmente. È la sistemazione di queste categorie che si è studiata con la presente legge; è un provvedimento straordinario per un avvenimento straordinario, cioè l'istituzione del ruolo in soprannumero. Noi diamo la possibilità ai maestri che sono incaricati e supplenti, di essere immessi in ruolo; si tratta delle categorie ammesse ai concorsi riservati di cui si parla nella legge. Ci sono gli idonei, i reduci che non hanno potuto partecipare al concorso del 1947, i maestri approvati (perché in concorso vi sono i vincitori, gli idonei e gli approvati) con un certo numero di anni di servizio, i maestri che hanno quattro anni di insegnamento nella scuola elementare statale. Sono, dunque, le categorie di coloro che già sono incaricati e supplenti, e che in questa maniera hanno la possibilità di entrare nel ruolo in soprannumero: gli idonei attraverso un concorso per titoli, gli altri attraverso un concorso per esami. Si noti, infatti, che il secondo concorso è per esami: vi è un esame orale e una prova pratica. Gli esami orali vertono sullo stesso programma degli esami orali del concorso ordinario: in più, vi è la prova pratica.

I maestri giovani non perdono nulla, perché essi danno il normale concorso con i posti che avrebbero avuto a disposizione se non fosse stato istituito il ruolo in soprannumero. Anzi, si facilitano i giovani, aumentando il numero dei posti messi a concorso, per cui diminuiscono quelli per i già incaricati, e quindi non si viene a dare a questi nessun beneficio.

Per queste ragioni io non sono d'accordo sull'emendamento proposto.

LOZZA. Io comprendo le preoccupazioni dell'onorevole Moro, che qualche volta sono anche le nostre. Certo, sappiamo quale è la via maestra: si dovrebbero istituire tante classi di scuola elementare, in proporzione

ai centomila insegnanti disoccupati e alle centinaia di migliaia di bambini che non hanno la scuola.

Però, io faccio notare all'onorevole Moro che noi siamo d'accordo e approviamo la legge proprio per questa norma transitoria che determina la stabilizzazione degli insegnanti, i quali da lunghi anni insegnano nella scuola, assicurando loro la continuità del servizio e dello stipendio. Perché, altrimenti, noi saremmo stati contrari al principio di tornare al ruolo in soprannumero, che già esisteva e poi è stato abolito.

Faccio osservare che quando noi abbiamo presentato qualche emendamento, l'abbiamo fatto proprio perché, anche se vedevamo la sistemazione in soprannumero di tutti questi anziani, tuttavia avremmo voluto salvaguardare i giovani vincitori dal passare attraverso questo ruolo. È questo che ci preoccupa. Però, le ragioni esposte dall'onorevole Badaloni, che cioè si vogliono mantenere in servizio gli anziani e gli idonei, ci hanno fatto superare questa preoccupazione.

Noti, onorevole Moro, che questi idonei, i quali si sono già cimentati una, due, tre volte, finiscono con l'essere sfiduciati. Del resto, se prendono parte al concorso con i giovani, pur rendendo meno nelle prove, riescono a sopravvanzarli per i titoli. Per cui succede che i giovani sono sempre respinti.

Lei che appartiene alla maggioranza, onorevole Moro, incoraggi il Ministro della pubblica istruzione ad istituire dei posti di maestri elementari, a fare dei concorsi grandiosi, magari per 20 mila posti: le garantisco che si potrebbe trovare il modo di utilizzare tutti questi insegnanti. Dia al Ministro un incoraggiamento in questo senso, ma non tocchi queste cifre, non diminuisca le aliquote che già non sono sufficienti a sistemare la grande massa. Creda che molti anziani, nonostante questa norma transitoria abbastanza larga, resteranno fuori, e ciò fa sorgere molte preoccupazioni. Per esempio, nella legge non si considerano gli insegnanti dei corsi popolari, mentre ce ne sono tanti. Noi vorremmo ammetterli e abbiamo presentato un emendamento in questo senso. Ci sono anche i perseguitati politici e razziali che non hanno potuto sostenere il concorso e che sono esclusi: noi vorremmo introdurre anche questi. Però, sappiamo che con questa norma transitoria si sistema una certa parte del personale, non tutto: non si arriva a sistemare tutti gli idonei, anche se hanno sostenuto due o tre prove. Proprio per la norma transitoria, ripeto, noi votiamo questa legge, ché non avremmo accettato se si fosse trattato soltanto di ripristinare il ruolo in soprannumero.

PRESIDENTE. Devo dire, riguardo a questo articolo 7, che le osservazioni dell'onorevole Moro hanno destato in me qualche perplessità. Lo scopo per cui questo articolo è stato presentato, è quello di non togliere il posto agli attuali incaricati.

Riflettendoci bene, questa rigidità assoluta può provocare precisamente che qualcuno degli attuali incaricati venga privato del suo posto di incarico. Infatti, i posti sono riservati al cento per cento, e tra coloro, a favore dei quali la riserva è fatta, ci sono anche degli insegnanti che attualmente possono non essere incaricati. Non è detto in nessun luogo che la lettera *b*) va riferita agli attuali incaricati, anzi, è detto esplicitamente il contrario, perché si stabilisce che il 40 per cento di questi posti è riservato anche ai maestri che abbiano quattro anni di servizio fuori ruolo compiuto nelle scuole elementari statali entro l'ultimo decennio con qualifica non inferiore a « buono ».

Questi maestri possono essere attualmente non incaricati; anzi, tutti questi maestri potrebbero non essere attualmente incaricati.

BADALONI MARIA. Potrebbero non essere incaricati, ma in realtà lo sono.

PRESIDENTE. Però, potrebbero non esserlo.

LOZZA. Aggiungiamo « attualmente in servizio ».

PRESIDENTE. Io non avrei difficoltà; senonché c'è una altra obiezione. Nessuno ci assicura che questi posti riservati in tutte le provincie coprano tutti i posti di ruolo soprannumerario. Bisognerà prevedere, quindi, la possibilità che con queste due riserve non si esauriscano tutti i posti di ruolo soprannumerario. Anche a questo proposito bisogna fare una precisazione.

Perciò, io proporrei di ridurre, sia pure di poco, la percentuale, lasciando il 10 per cento di questi posti a concorso ordinario, proprio per venire incontro alla preoccupazione dell'onorevole Moro, ed anche per tener conto della possibilità che in una provincia, nonostante i concorsi riservati, non si coprano tutti i posti attualmente disponibili, il che si può anche verificare: può accadere, per esempio, in quelle provincie in cui il numero degli incaricati attuali sia inferiore al 10 per cento. È una ipotesi che l'onorevole Sottosegretario non so se possa ritenere giusta o meno. Nel caso che fosse esatta, non vi sarebbe nessun motivo di riservare dei posti a favore di insegnanti che non sono attualmente incaricati.

La stabilizzazione degli attuali incaricati va tenuta presente; ma bisogna anche considerare che si può verificare l'ipotesi in cui la riserva non giovi agli attuali incaricati ed escluda i giovani.

Pregherei, quindi, la Commissione di voler tener conto di queste due considerazioni, modificando l'articolo nel senso di accordare una piccola riserva in tutte le provincie ai candidati che giocano le loro carte senza nessun titolo particolare.

DE LAURO MATERA ANNA. Concordo con la prima considerazione fatta dal Presidente. In effetti, penso sia necessario che la legge stabilisca che si tratta di maestri attualmente in servizio, perché altrimenti si potrebbero avere dei casi spiacevoli, e noi dobbiamo premunirci contro questa eventualità. Anzi, ritengo che l'obiezione sia stata sollevata molto opportunamente.

Non sono invece d'accordo per quanto riguarda la seconda considerazione, perché se in fase di prima attuazione della legge noi vogliamo adottare un provvedimento che venga incontro, sia pure parzialmente, alle esigenze reali di gente che ha già sostenuto degli esami, e per cui gli anni sono passati — non starò a ripetere cose già dette parecchie volte —, allora mi pare che bisogna adottarlo senza queste piccole limitazioni che deformano la legge, che ne svisano lo scopo. Si introduce questa limitazione quasi a forza; io non ne vedo assolutamente la ragione. Se poi in qualche provincia il contingente dei posti di ruolo soprannumerario non dovesse essere coperto dai concorrenti, si può sempre provvedere, aggiungendo qualche chiarimento. Si potrebbe dire che questi posti vengono messi a concorso successivamente. Ma non è il caso di introdurre fin dall'inizio questa limitazione che, ripeto, viene a svisare lo scopo principale per cui, come ben ha osservato l'onorevole Lozza, noi abbiamo considerato favorevolmente questa legge.

BUZZI. Credo che la preoccupazione che ci prende tutti, di far sì che i giovani non abbiano per un certo periodo preclusa la possibilità di partecipare ai concorsi e di entrare nella scuola, possa essere superata dalla Commissione con sufficiente tranquillità considerando il fatto che già è bandito un concorso. Si tratta di 7.000 posti che vengono messi a disposizione di tutti con un concorso normale, e i giovani vi parteciperanno, insieme agli idonei, insieme ai provvisori anziani, con la possibilità di far valere quei titoli di cultura e quella freschezza di preparazione che può essere per loro un vantaggio rispetto agli anziani.

Per il futuro, ha detto l'onorevole Lozza, noi determiniamo una fase preliminare all'accesso nel ruolo organico, per cui avverrà che i giovani, nella generalità, o comunque nella maggioranza, entreranno nel ruolo in soprannumero e poi da questo passeranno in quello organico. La cosa, però, non ci deve preoccupare eccessivamente, soprattutto se in fase di applicazione si studieranno tutti quegli adattamenti opportuni che già nel corso della discussione sono stati prospettati, in quanto si eviterà la fase di incarico e di supplenza che attualmente costituisce appunto quella situazione precaria che è proprio uno dei fatti che spesso consigliano i giovani, anche i più valorosi, ad abbandonare la scuola. Infatti, oggi, il passaggio dall'incarico e dalla supplenza al posto di insegnante di ruolo organico, richiede talvolta due, tre prove di esame; invece, in questo modo, con un solo esame, i giovani entreranno nel ruolo in soprannumero e avranno la sicurezza che la scuola non li tradirà, sanno che passeranno nel ruolo organico.

Che cosa ci proponiamo noi con questa legge? La stabilizzazione di tutti gli attuali incaricati? No. Ci preoccupiamo di risolvere, di eliminare questo istituto dell'incarico annuale, ma non possiamo pensare di sistemare tutti coloro che oggi sono incaricati e supplenti. E allora, si sono scelte alcune categorie le quali presentano dei titoli, dei requisiti sui quali ci troviamo tutti d'accordo. Basterebbe considerare il gran numero di proposte di legge che sono state presentate alla Camera per una o l'altra delle categorie qui elencate. I reduci sono quelli che nel 1947 non hanno potuto presentarsi ai concorsi speciali, perché allora non avevano pronti i titoli per potersi iscrivere. Gli altri sono dei promossi, quindi l'accertamento culturale è già avvenuto. Per di più, chiediamo loro di avere due anni di servizio con una qualifica, quindi, c'è l'accertamento culturale dell'esame, c'è già l'approvazione in precedenti concorsi, e, per di più, vi è l'accertamento pratico attraverso i due anni di insegnamento con i verbali degli ispettori e la qualifica che hanno conseguito.

L'ultima categoria potrebbe far sorgere delle preoccupazioni. Ma consideriamo che si tratta di persone che hanno servito la scuola per molti e molti anni; la situazione in cui si trovano non è da imputarsi a loro, ma ad un difetto della scuola che per molti anni non ha bandito concorsi, non ha saputo o potuto coprire tutti i posti giuridicamente vacanti o

tali di fatto. È una di quelle situazioni di anormalità che può anche essere superata mettendo a concorso questi posti e facendo sì che ad essi accedano dei giovani; ma da un punto di vista di umanità, c'è pure da considerare il dovere morale che abbiamo verso costoro che per molto tempo hanno servito la scuola, di cui la scuola ha ritenuto di potersi valere con tutta tranquillità, a cui la scuola ha riconosciuto delle capacità. Tenendo conto di tutto questo, noi li sistemiamo nella scuola, non con una beneficiata generale; non con un concorso per titoli, ma anche in questo caso con un colloquio orale e una prova pratica. E se pensiamo a tutti i motivi di perplessità avanzati non solo dai candidati, ma anche dai componenti delle commissioni esaminatrici, non è poi da ritenersi che la prova orale (io riconosco il valore della prova scritta e ritengo che un concorso normale debba avere la prova scritta), non è da ritenersi, dicevo, che la prova orale sia una prova che non ha nessun valore per l'accertamento della preparazione culturale del candidato e della sua idoneità professionale: sotto molti aspetti è valida, ed io la ritengo sufficiente, considerato il carattere di transitorietà, di eccezionalità del provvedimento. Ragion per cui possiamo essere tranquilli per i giovani, perché già un concorso è stato bandito e, quando si presenteranno di nuovo i concorsi normali, avremo posti di ruolo organico da mettere a loro disposizione; comunque, i concorsi si svolgeranno in via normale, senza percentuali di posti riservati così da mettere i giovani e gli anziani ancora in posizione di parità. Non vedo, perciò, che si debba avere fondati motivi di perplessità in ordine all'accertamento culturale, se si considerano le categorie di persone ammesse a questo beneficio. Pertanto, ritengo che la Commissione abbia argomenti sufficienti per sentirsi confortata ad approvare l'articolo così come è.

CAVALIERE STEFANO. La preoccupazione espressa dal Presidente, che alcuni incaricati attualmente in servizio, possano restare fuori, per cui, mentre questa legge mira proprio alla loro sistemazione, si verrebbe ad avere l'effetto contrario, non credo debba indurci ad inserire la precisazione che coloro i quali rientrano nelle categorie stabilite dall'articolo 7 debbano essere tutti in servizio. Perché ci sono alcuni i quali hanno insegnato per due o per quattro anni, ma che, per ragioni indipendenti dalla loro volontà, possono non trovarsi in servizio. Io conosco taluni che dopo avere insegnato per vari anni, hanno ancora presentato domanda per ottenere l'incarico o una supplenza, ma sono rimasti fuori per ragioni di graduatoria.

Ora a me sembra che, preoccuparci di coloro i quali hanno avuto la fortuna di ottenere l'incarico lo scorso anno e metter fuori quegli altri che hanno insegnato per tanti anni e non hanno avuto la stessa fortuna, non sia rispondente a principi di giustizia. Praticamente, verranno a trovarsi nella stessa condizione, sia quelli che hanno avuto l'incarico nel corrente anno, sia gli altri.

Certo è, comunque, che anche con quella norma chiarificatrice che tutti dovrebbero essere in servizio quando entrerà in vigore la legge, non assicureremmo a tutti l'ingresso in questo ruolo in sopranumero, perché alcuni potrebbero anche non vincere questo concorso. Sono, quindi, contrario all'inserimento di quella precisazione.

BADALONI MARIA. Vorrei fare alcune considerazioni. In primo luogo, non mi pare sia fondata la preoccupazione che possano rimanere posti liberi dopo il concorso, perché sappiamo bene quale è il numero dei maestri i quali si presentano ai concorsi anche ordinari, tanto è vero che vi sono i vincitori, gli idonei, gli approvati, e poi tutta una fila di gente che rimane fuori. Non si è mai verificato il caso che resti libero un posto dopo un concorso, dato il numero di maestri che si presentano. Questa preoccupazione, dunque, mi sembra superflua. D'altra parte, si potrebbe anche introdurre nella legge una precisazione in questo senso: se, eventualmente, rimanessero liberi dei posti, verranno messi a concorso.

Quanto alla preoccupazione per i giovani, faccio notare che la scuola elementare è l'unico ordine di scuola, che riserva ai giovani i quali partecipino ai concorsi, un certo numero di posti nei capoluoghi di provincia, proprio per dare loro la possibilità di adire anche tali posti. Non mi pare che una disposizione del genere esista per gli altri ordini.

Inoltre, nello stabilire nella legge che si debba avere un certo numero di anni d'insegnamento nell'ultimo decennio, noi ci siamo preoccupati di coloro i quali non sono in servizio oggi, perché questi anni di servizio potrebbero anche non essere consecutivi, in quanto sono cambiati i criteri per il punteggio e quindi per la compilazione delle graduatorie. Chi aveva un tempo determinati titoli, ad esempio per motivi di famiglia o altro, ha visto via via durante gli anni alterata la sua posizione. Di modo che vi possono essere alcuni, i quali hanno insegnato per un

certo numero di anni, poi sono rimasti fuori e successivamente sono rientrati nella scuola.

L'importante è che l'insegnante abbia effettivamente quattro anni di insegnamento. Sono quasi tutti in servizio oggi; si tratta di elementi che, nonostante siano degli incaricati, hanno insegnato per diversi anni, e sono stati già approvati in un concorso. Ci preoccupiamo di non fare una immissione alla leggera, perciò disponiamo che si debba superare un concorso. Quindi, anche gli attuali incaricati e supplenti partecipano ad un concorso, speciale, si, ma sempre un concorso; e, ripeto, il programma è lo stesso stabilito dalla legge del 1947 per alcune categorie, quindi contempla un esame orale col programma normale dei concorsi, più la prova pratica, che sostituisce l'esame scritto.

Pertanto, c'è una scelta tra gli incaricati e i supplenti, che ci garantisce per l'immissione in ruolo.

Per tutti questi motivi, io rimango dello stesso avviso e chiedo che l'articolo non sia modificato, nella sua sostanza.

SCIORILLI BORRELLI. Noi, in generale, condividiamo questa impostazione. Quanto alla proposta di limitare la nomina agli insegnanti attualmente in servizio, noi riteniamo che la precisazione non sia opportuna e convenga lasciare la legge come è.

Piuttosto, ci ripromettiamo di introdurre alcuni allargamenti alla lettera *b*) a favore dei perseguitati politici e razziali e di coloro che hanno insegnato nelle scuole popolari. Per il resto, sembra che l'articolo nel suo complesso, dato il suo carattere di transitorietà e il fine che si propone, di andare cioè incontro a coloro che hanno l'idoneità, non debba essere trasformato, altrimenti si corre il rischio di svisare uno degli aspetti fondamentali della legge.

PRESIDENTE. Se l'articolo non avesse per scopo la stabilizzazione degli attuali incaricati, non ci sarebbe stato bisogno di aggiungere l'articolo stesso, perché si sarebbe ricorso alle vie ordinarie. L'articolo 7 si preoccupa di non togliere il posto agli attuali incaricati, ma non è giusto che provveda anche a persone che si sono allontanate dall'insegnamento e che possono avere scelto altre strade per loro convenienza. Oggi, tornando alla scuola, escluderebbero altre persone che vi lavorano attualmente.

LOZZA. Ma alcuni sono rimasti fuori non per loro colpa, bensì spesso a causa del punteggio.

PRESIDENTE. Questi idonei certamente avrebbero avuto la preferenza sui giovani, in quanto ogni anno di insegnamento aumentava il punteggio e rendeva meno probabile la loro esclusione rispetto ai giovani. La verità è che si tratta di gente, la quale ha trovato un'altra strada.

CAVALIERE STEFANO. Potrebbe darsi che quest'anno ci fossero meno posti in seguito al concorso.

PRESIDENTE. Noi possiamo prevedere che questa legge non entrerà in vigore prima del 1° ottobre 1954; e il 1954-55 è l'anno delle massime vacanze, essendo trascorsi due anni dall'ultimo concorso. Quindi, se costoro non hanno attualmente l'incarico, non è certamente per deficienza di posti, ma perché hanno preferito altre strade.

Comunque, questa è una questione di dettaglio. Rimane l'altro problema: può darsi cioè che i posti non vengano coperti con questa riserva. Bisogna perciò pensare ad una soluzione. Io sarei favorevole a lasciare libero il 10 per cento di questo nuovo ruolo. È una percentuale minima, che non toglierebbe nulla agli incaricati, perché il 10 per cento non è riservato ai giovani, ma è aperto a tutti, giovani e anziani. E siccome il concorso è per esami e per titoli, è molto probabile che gli anziani, col peso del punteggio dei titoli, vengano a superare i giovani.

Trovo quindi giusto, e lo accetto, l'emendamento proposto dall'onorevole Moro, per ridurre la percentuale del 60 per cento al 55 e quella del 40 per cento al 35. Con ciò non si modifica affatto la economia della legge.

LOZZA. In questo modo creiamo delle illusioni per i giovani, i quali sicuramente rimarranno fuori. Dobbiamo invece non ingannarli, non gettarli in un concorso dove non avrebbero sicuramente nulla da sperare.

C'è anche da considerare che in questo modo si presenterebbe una grande massa, col conseguente notevole lavoro dell'esame dei documenti.

SCIORILLI BORRELLI. Tale questione si allaccia, in un certo modo, all'obiezione che io mi permisi di fare quando intervenni nel corso della discussione generale, obbiezione che non ebbe risposta esplicita, bensì implicita.

L'onorevole Presidente ricorderà bene che io gli domandai — rivolgendomi anche alla collega Badaloni — se questa legge aveva lo scopo di dare una certa stabilità ad una gran parte di coloro che sono in servizio. Grosso modo, la legge ha questo scopo. Sarebbe, però, erroneo creare l'illusione che questa legge allarghi gli organici, ponendo una infondata

prospettiva davanti agli occhi degli altri novantamila maestri.

D'altra parte, seguire una via di mezzo, risicare il 10 per cento con la bilancina del farmacista, non risponderebbe allo scopo preciso della legge. Questa ha, certo, dei limiti, una fisionomia discutibile, ma si propone di assicurare la stabilità al supplentato della scuola. Se apriamo sia pure queste piccole valvole, alteriamo il carattere principale della legge.

Noi pensiamo che il problema sollevato dall'onorevole Moro sia sostanziale. Non si creda però con questa proposta di legge di risolvere il problema della disoccupazione dei maestri, di aprire una prospettiva alle nuove leve. Sarebbe questa una falsa impressione.

Pertanto, io sono contrario all'emendamento, non tanto per quel 10 per cento, ma per la questione di principio. Questa legge ha un suo scopo. Lasciamo che percorra questa strada fino in fondo. Ma non può interferire per la risoluzione del problema della disoccupazione magistrale, che è un aspetto del grande problema nazionale della disoccupazione. Neppure coi posti del concorso si sistemano i 17 o 20 mila abilitati, che attualmente ci sono. Tale aspetto particolare può essere inquadrato solo in una soluzione più ampia del problema della disoccupazione in genere.

Quindi, penso che anche per una ragione di serietà non sia opportuno svisare il carattere fondamentale della legge. Per queste ragioni, come hanno già annunciato gli onorevoli De Lauro e Lozza, voteremo l'articolo così com'è, salvo quei piccoli emendamenti da me proposti insieme ad altri colleghi.

PRESIDENTE. Riguardo alla questione di principio posta dall'onorevole Sciorilli Borrelli, faccio osservare che la legge crea 16 mila posti di ruolo in più. Questo è un fatto indiscutibile. Non si risolve il problema attuale della scuola, è vero, ma certo il provvedimento costituisce un apporto molto notevole alla stabilità della scuola e degli insegnanti. Questo tuttavia non significa che si debbano stabilizzare determinate categorie; si aboliscano incarichi e supplenze, ma non a favore di determinate categorie. L'articolo 7 è solo una parte della legge, la quale non funziona solo con questo articolo. Essa serve anche per il futuro e vuole eliminare l'inconveniente degli incarichi attuali, i quali, seppure non saranno completamente esclusi, saranno però limitati a pochissime unità.

Ma la questione dell'articolo 7 è diversa ed è fuori dal quadro della legge. Una cosa è abolire incarichi e supplenze, creando nuovi posti di ruolo, altra cosa è fare una limitazione nella prima applicazione a favore di determinate categorie.

SCAGLIA, *Sottosegretario di stato per la pubblica istruzione*. Sono dolente di dover richiamare l'attenzione della Commissione su un problema che non è marginale o di carattere secondario. Qui si tratta di una questione veramente di fondo e sono grato all'onorevole Moro di averla sollevata. Mi richiamo a quanto ebbi l'onore di osservare, in sede di discussione generale, relativamente alla distribuzione eccezionale di posti, che con questa legge s'intende fare; distribuzione la quale è andata oltre i limiti da possibile, secondo gli elementi in possesso del Ministero, e che deve essere valutata anche nei riguardi di ciò che si toglie ai giovani.

Non è vero che ad essi non si sottragga nulla, anche se questa è stata l'intenzione e la preoccupazione dei presentatori della legge. È un fatto, che si mette a concorso una percentuale di posti alquanto elevata, dalla quale i giovani praticamente sono esclusi. Anche in relazione a quanto hanno detto gli onorevoli Lozza e Sciorilli Borrelli, quando hanno affermato che equivarrebbe a creare delle illusioni il lasciare fuori riserva il 10 per cento, io vorrei fare osservare che, in base ai dati, da me controllati proprio ieri, nei concorsi banditi in questo momento per le varie provincie, risulta che per alcune di queste, il numero dei posti messi a concorso non arriva a dieci; mentre in occasione della prima applicazione di questa legge i posti che verranno messi a concorso, in una maniera molto più facile, saranno trecento o quattrocento; e allora quella illusione significa 40 posti di fronte agli 8 o 10 attualmente a concorso.

Ecco perché ha poco valore l'osservazione dell'onorevole Buzzi, il quale dice che per i giovani c'è il concorso normale; infatti, per gli anziani c'è un concorso molto più facile, che mette a disposizione un numero di cattedre molto maggiore di quelle normali.

Non è detto che non si sottragga nulla ai giovani, anche perché d'ora in poi, quando si istituiranno nuove cattedre, nel caso che in una provincia ne vengano istituite dieci, non saranno altrettante le cattedre nuove che saranno messe a concorso per i giovani; ma essi se ne potranno avvantaggiare solo in ritardo, con l'aumento dei posti in sopranumero.

È un rallentamento della possibilità d'impiego dei giovani, che s'impone in base a questa legge. Mi sembra che sarebbe il caso, in questa sede, di rendersi conto di tutte le conse-

guenze del provvedimento. Data questa eccezionale elargizione di posti, che la legge dispone a favore di personale benemerito, elargizione che però determina, ripeto, un rallentamento notevole nella possibilità d'impiego di coloro che sono usciti dagli istituti magistrali in questi ultimi anni), mi sembra giusto lasciare che in questa distribuzione ci sia una piccola parte anche per i giovani. Anzi questa parte, a mio giudizio, non dovrebbe essere così esigua come si propone. L'onorevole Moro aveva parlato del 10 per cento. Io propongo il 20 per cento. In questo modo faremmo una disposizione molto più giusta e rispondente all'interesse della scuola, tale da non togliere entusiasmo e speranza a nessuna delle categorie, sulla fiducia e sull'apporto delle quali la scuola deve pur contare.

Prego, pertanto, la Commissione di volere approvare l'emendamento non nella misura ridottissima proposta dall'onorevole Moro, bensì nella misura del 20 per cento.

FABRIANI. Vorrei chiedere se consta al Ministero che nei concorsi magistrali siano mai riusciti vincitori quelli che si presentano al concorso per la prima volta. Sappiamo per esperienza che i nuovissimi, coloro che non hanno mai insegnato, non riescono mai a vincere il concorso, perché il posto nella graduatoria il più delle volte è determinato proprio dagli anni di insegnamento. Tanto è vero che molti maestri sono andati ad insegnare nella scuola popolare proprio per l'ansia di conquistare un titolo che li portasse avanti nella graduatoria.

Quindi, non è la valutazione puramente culturale che fa vincere un concorso; molte volte i migliori restano in fondo alla graduatoria e i primi posti sono raggiunti in virtù dei titoli costituiti dagli anni di insegnamento, dalla qualifica di ex combattente, ecc.

Quindi, non si tratta di proteggere i giovani, ai quali si andrebbe incontro solo cancellando tutti gli altri titoli che ora hanno una importanza fondamentale.

SCAGLIA, *Sottosegretario di stato per la pubblica istruzione*. Vorrei osservare, anzitutto, che nel termine di « giovani » sono compresi oltre ai giovanissimi appena diplomati, anche coloro che hanno già fatto qualche anno di supplenza o hanno acquisito qualche titolo nella scuola popolare e in altre attività. In secondo luogo, se possono essere poche le possibilità per i giovani di riuscire nel concorso quando i posti disponibili sono soltanto 10 o 12, come avviene in alcune città, le possibilità sono molto maggiori quando vengono messi a concorso posti in numero così elevato, come avverrà in ogni provincia nella prima applicazione di questa legge, da arrivare a due, tre o quattrocento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo alla votazione degli emendamenti.

FABRIANI. Io propongo che alle lettere *a*) e *b*) si sostituiscano i numeri 1°) e 2°); di modo che si potranno poi indicare le tre categorie del numero 2°) con le lettere *a*), *b*), *c*), per maggior chiarezza.

PRESIDENTE. Se non vi sono obbiezioni, l'emendamento dell'onorevole Fabriani, che è puramente formale, s'intende accolto.

(*Così rimane stabilito*).

L'articolo 7 ha ora, pertanto, la seguente formulazione.

« Nella prima attuazione del ruolo soprannumerario previsto negli articoli precedenti, il contingente dei posti costituenti il ruolo stesso in ogni provincia, sarà conferito:

1°) per il 60 per cento mediante concorso speciale per titoli, riservato ai maestri che in un concorso magistrale per titoli ed esami indetto dai Provveditorati agli studi o dall'Assessorato per la pubblica istruzione della Regione siciliana abbiano conseguito l'idoneità, riportando una votazione complessima non inferiore a 105 su 175;

2°) per il 40 per cento mediante concorso speciale per titoli ed esame riservato:

a) ai maestri che, trovandosi nelle condizioni stabilite dagli articoli 1 e 2 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e dall'articolo 1 del decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 141 e successive estensioni, non abbiano potuto partecipare ai concorsi magistrali riservati ai reduci, scoltisi ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373;

b) ai maestri che abbiano superato le prove d'esame in precedenti concorsi indetti dai Provveditorati agli studi o dall'Assessorato per la pubblica istruzione della Regione siciliana, e abbiano almeno due anni di servizio fuori ruolo compiuto nelle scuole elementari statali entro l'ultimo decennio con qualifica non inferiore a « buono »;

c) ai maestri che abbiano quattro anni di servizio fuori ruolo compiuto nelle scuole elementari statali entro l'ultimo decennio con qualifica non inferiore a "buono" ».

Vi è un emendamento presentato dall'onorevole Sottosegretario, il quale propone il seguente n. 1°), nuovo: « per il 20 per cento a

tutti i diplomati da ammettersi mediante regolare concorso ».

Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Vi è ora un emendamento proposto dall'onorevole Moro, inteso ad aggiungere il seguente n. 1°): « per il 10 per cento aperto a tutti i diplomati da ammettersi mediante regolare concorso ».

Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

L'onorevole Lozza propone che alla lettera *a*) si usi la dizione « combattenti, reduci e assimilati », invece di « reduci ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(*È approvato*).

L'onorevole Lozza ha presentato anche il seguente emendamento, inteso ad aggiungere una nuova lettera *a-bis*):

« ai maestri che, trovandosi nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, non abbiano potuto partecipare ai concorsi magistrali riservati ai perseguitati politici e razziali, svoltisi ai sensi dello stesso decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, ratificato con legge 19 maggio 1950, n. 323 ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(*È approvato*).

L'onorevole Lozza propone anche un emendamento, inteso ad aggiungere in entrambi le lettere *b*) e *c*), dopo le parole « nelle scuole elementari statali » le altre « o nei corsi di scuola popolare ».

BADALONI MARIA. Per dichiarazine di voto. Il criterio che abbiamo seguito nella stesura dell'articolo, è stato quello di immettere i maestri i quali avevano prestato servizio nella scuola elementare, sempre per cercare di facilitare l'immissione in ruolo dei maestri che sono attualmente incaricati e supplenti.

Allargando la disposizione ai maestri della scuola popolare, aumentiamo il numero dei concorrenti, senza facilitare né quelli già compresi, né, tanto meno, i maestri della scuola popolare. Per questi ultimi, bisognerà studiare, come ho già detto, qualche provvedimento particolare.

Pertanto, non sono favorevole all'emendamento.

SCIORILLI BORRELLI. Per dichiarazione di voto. Riguardo all'emendamento proposto dall'onorevole Lozza a favore dei maestri della scuola popolare, faccio osservare che molti maestri sono andati in queste scuole proprio per acquisire titoli, mentre ora si vedono eliminati. Sono d'accordo con l'onorevole Badaloni che si troveranno in condizione di inferiorità rispetto agli altri. Però, diamo almeno loro la possibilità di partecipare al concorso. Noi voteremo a favore dell'emendamento Lozza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Lozza, del quale già è stata data lettura.

(*Non è approvato*).

Viene ora un emendamento degli onorevoli De Lauro Matera Anna e Lozza, inteso ad aggiungere il seguente comma:

« Non è possibile concorrere a tali aliquote, in fase di prima applicazione della legge in più di una provincia, né è possibile concorrere ad entrambe le aliquote ».

Data l'ora tarda, l'esamineremo nella prossima seduta.

Il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO VERDIROSI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI